

come nel capitolo già è detto, e dichiarito. Et ancora che sia osservata la menda che sopra il detto capitolo è stato fatto: e quello sia inteso di tutta Nave o Navilio, che si faccia di nuovo nel scaro, o innanzi che sia uscito del loco, dove sarà stato fatto di nuovo. Et per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo.

## S P I E G A Z I O N E.

**V**olendo alcuno fabbricare una Barca in compagnia d' altri Partecipi, se non avrà accordato con quelli di che grandezza, o portata debba essere, la può fare a suo modo, dovendo quelli contribuire alla spesa, ciascuno per la sua porzione. Ma se l'avrà accordato, e senza loro consenso la farà fabbricare più grande, non son tenuti i Partecipi a contribuire a quello aumento, benchè nulladimeno debba ognuno di loro aver la sua porzione in quello aumento, come se vi avessero contribuito.

Similmente, se avendo quegli accordato di fare un Vascellotto, farà una Nave, debbono i Partecipi aver l' istessa porzione nella Nave, che avrebbero avuta nel minor bastimento, benchè contribuiscono solo alla spesa, che si farebbe fatta fabbricando un bastimento più piccolo, e non una Nave: Intendendosi però della Nave, o bastimento che si faccia di nuovo nello scaro, o scalo, cioè non ancor messo in mare, o che sia ancor nel luogo, dove sarà stato fabbricato. Ma se avendo accordato di fare una Barca, farà una Nave, recedendo allora il Padrone in tutto dal contratto, resta ancora per li Partecipi sciolto ogni accordo.

*Sopra questo Cap. discorre il Targ. Ponder. mar. cap. 7. & 8. in princ.*

Di Nave che gietta.

Cap. 281.

**S**'E alcun Patrono di Nave o di Navilio surgerà in alcun loco, o haverà surto con volontà de' mercanti, se in quel loco dove la Nave o il Navilio che surto farà, si metterà tanto forte tempesta, che